

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

**Il metodo forfettario**

La legge sulla voluntary disclosure prevede che il contribuente, per calcolare i rendimenti finanziari che non abbiano superato i 2 milioni di euro al termine di ogni periodo d'imposta, possa usufruire del metodo forfettario. Vorrei sapere se tale metodo è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto della procedura.

G.O.

**Risponde Stefano Loconte**

Per calcolare i rendimenti finanziari che non abbiano superato i 2 milioni di euro al termine di ogni periodo d'imposta, il soggetto aderente alla procedura di collaborazione volontaria potrà scegliere di usufruire del metodo forfettario o di quello analitico. Il contribuente che decida di adottare il metodo forfettario previsto dall'art. 5-quinquies, al comma 8, dovrà manifestare tale volontà nella richiesta di adesione alla procedura voluntary disclosure, barrando l'apposita casella. Tale modalità di calcolo è vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria internazionale, in quanto, come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle entrate, n. 10/E del 13 marzo 2015, lo scopo di tale opzione è di semplificare la quantificazione della base imponibile e non quello di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime a lui più conveniente.

**Determinazione dei rendimenti**

Può spiegarmi cosa accadrà nel caso in cui dopo la conclusione della procedura di voluntary disclosure emergano ulteriori violazioni?

G.O.

**Risponde Stefano Loconte**

La circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del

**A Bologna rimpatri ai raggi X**

Grande affluenza di pubblico ieri a Bologna nel corso del quarto appuntamento del tour ItaliaOggi-Ubs sulla voluntary disclosure. Sotto i riflettori ancora una volta i chiarimenti forniti dalla circolare n. 10-2015 delle Entrate. Prossima tappa: 23 marzo a Firenze.



Un momento dei lavori di ieri

13/3/2015 ha chiarito che se, in seguito al perfezionamento della procedura di voluntary disclosure - coincidente con il versamento del quantum dovuto all'Erario (comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi) -, dovessero emergere ulteriori attività estere o redditi a queste connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l'esistenza di eventuali cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva l'efficacia degli atti perfezionati nell'ambito della procedura, si dovrà procedere ad interessare l'Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza, con conseguente applicabilità, in presenza di condotte di tipo doloso, dalle relative sanzioni penali. In proposito, giova ricordare che sulla scorta dell'all'art. 5-septies del dl n. 167 del 1990, così come novellato dalla legge 186/2014,

il contribuente che, nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Quanto precede conferma, dunque, che la procedura di collaborazione volontaria perfezionata resterà tale, mentre i redditi non indicati dal contribuente al momento dell'adesione alla procedura de qua, potranno essere accertati dall'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infatti, che, come chiarito dalla stessa circolare, il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure non è preclusivo dell'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice: pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura, l'Ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili non evidenziati dal contribuente in tale sede, procederà all'esercizio dell'azione accertatrice entro i termini e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Infine, occorre precisare che l'Agenzia delle entrate provvederà, in questi casi, a graduare le violazioni (e di conseguenza le sanzioni) tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I PROPRI QUESITI SU: [WWW.ITALIAOCCI.IT/VOLUNTARY](http://WWW.ITALIAOCCI.IT/VOLUNTARY)